

SENATO DELLA REPUBBLICA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 1956

(46^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SPALLINO

INDICE

Disegni di legge:

« Modifica dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, e conseguente norma integrativa dell'articolo 3 della legge stessa, sul passaggio nel ruolo dei cancellieri e segretari giudiziari degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie » **(838)** (D'iniziativa dei deputati Guadalupi ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 631, 632, 633, 634
AZARA	632, 633, 634
MARZOLA	632, 633
MONNI, relatore	631, 632, 633
ROMANO	633
SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	632, 633

« Istituzione ed ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per ingegneri ed architetti » **(1455)** (D'iniziativa dei senatori Amigoni ed altri) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	629, 630
AZARA, relatore	630

MARZOLA	Pag. 630
SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	630

« Modifica al secondo comma dell'articolo 2375 del Codice civile » **(1620)** (D'iniziativa dei senatori Mariotti ed altri) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	630, 631
PAPALIA	631
ROMANO, relatore	630

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Azara, Cemmi, Corsini, Gavina, Giardina, Leone, Magliano, Marzola, Monni, Nacucchi, Pannullo, Papalia, Pelizzo, Pellegrini, Ravagnan, Romano Antonio e Spallino.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Scalfaro.

RAVAGNAN, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Amigoni ed altri: « Istituzione ed ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per ingegneri ed architetti » (1455).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Amigoni ed altri: « Istituzione ed ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per ingegneri ed architetti ».

Ricordo che nell'ultima seduta la Commissione, giunta all'articolo 10, rinviò l'ulteriore esame del disegno di legge, rilevando la necessità di adeguare le norme procedurali riguardanti il comitato della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per ingegneri ed architetti alle norme che regolano l'attività dei consigli degli Ordini professionali.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Io ho già fatto approntare tutti gli emendamenti atti ad uniformare questo provvedimento con le norme procedurali riguardanti gli Ordini professionali.

Il Ministero del lavoro ha ora espresso delle preoccupazioni per quanto riguarda l'aspetto tecnico-finanziario ed attuariale del disegno di legge. Non si può pretendere che il Ministero della grazia e giustizia dia un parere valido e definitivo su tale materia.

Poichè, però, il disegno è ormai nella sua fase parlamentare, mi sembra che sarebbe opportuno conoscere il parere della 5^a Commissione (finanze e tesoro) e della 10^a Commissione (lavoro e previdenza sociale) del Senato sugli aspetti del progetto che ho testè indicato.

AZARA, *relatore*. Osservo che ci troviamo in sede deliberante e quindi dobbiamo conoscere tutti gli elementi necessari per la nostra decisione. È perciò opportuno chiedere il parere tanto alla Commissione per il lavoro e la previdenza sociale che alla Commissione finanze e tesoro, in modo da decidere poi più tranquillamente.

MARZOLA. In linea di massima non sono contrario al rinvio. Rilevo solo che, agli effetti di una sollecita procedura, sarebbe stato molto meglio che gli uffici ministeriali si fossero occupati tempestivamente di provocare i necessari pareri, che potevano essere dati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, mentre invece ora dovranno essere chiesti alla Commissione senatoriale corrispondente. Lo spostamento mi pare che non giovi alla celebrità dell'esame di questo disegno di legge.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il mio Ministero ha già

chiesto il parere del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ma ormai siamo in sede parlamentare e quindi il parere deve esser dato dalle Commissioni del Senato.

PRESIDENTE. Osservo che il disegno di legge è stato presentato al Senato il 21 aprile 1956. Tenuto conto dei due mesi di vacanze estive, mi sembra che il disegno di legge abbia seguito, finora, una procedura abbastanza celere.

Metto ai voti la proposta di rinvio del seguito della discussione di questo disegno di legge al fine di conoscere il parere della 5^a e della 10^a Commissione sugli aspetti tecnico-finanziario, tecnico-previdenziale ed attuariale del disegno di legge.

(È approvata).

Si intende che la discussione sarà ripresa non appena i suddetti pareri ci saranno pervenuti.

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mariotti ed altri: « Modifica al secondo comma dell'articolo 2375 del Codice civile » (1620).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mariotti ed altri: « Modifica al secondo comma dell'articolo 2375 del Codice civile ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

ROMANO, *relatore*. Il disegno di legge di iniziativa dei senatori Mariotti, Trabucchi ed altri, col quale si propone di attribuire anche ai dottori commercialisti la competenza a redigere il verbale di assemblea straordinaria delle società, ha lo scopo, secondo i proponenti, di valorizzare la professione del commercialista, il cui titolo di studio garantisce la formazione giuridica e l'idoneità degli atti necessari alla vita delle società comunque costituite. I proponenti non hanno però considerato che, con la modifica del comma secondo dell'articolo 2375 del Codice civile, il dottore commercialista dovrebbe avere la veste di pubblico ufficiale con capacità di ricevere un atto pubblico.

Invero, per il disposto dell'articolo 2699 l'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato.

Ora, perchè ad un atto possa attribuirsi pubblica fede, è richiesto che l'atto sia ricevuto da un pubblico ufficiale istituito per adempiere a questa specifica funzione. Presupposti sono l'investitura legittima del pubblico ufficiale, la permanenza di lui nell'ufficio medesimo, la sua competenza territoriale. Questi presupposti sono propri della funzione notarile.

Infatti la nomina del notaio, la sua assegnazione ad una determinata sede, entro un determinato territorio, appartiene allo Stato. Da questa investitura discende la funzione pubblica e l'autorizzazione ad attribuire pubblica fede all'atto che viene ricevuto e redatto.

Ciò premesso va ricordato che in materia di costituzione di società l'atto pubblico viene richiesto per le società in accomandita (articolo 2316 del Codice civile), per le società per azioni (articolo 2328 Codice civile), per le società a responsabilità limitata (articolo 2475).

Viene infine richiesto per il verbale di assemblea straordinaria (articolo 2375 Codice civile, comma secondo).

Ed è la competenza a redigere questo verbale che si vorrebbe estendere anche agli iscritti nell'ordine dei dottori commercialisti, i quali, per il nostro ordinamento giuridico, non possono considerarsi pubblici ufficiali, mancando la investitura della pubblica funzione. Il verbale di assemblea straordinaria da essi ricevuto per il principio della conversione dell'atto pubblico potrebbe avere l'efficacia probatoria di una scrittura privata (articolo 2701 del Codice civile).

Di tutte le considerazioni esposte gli onorevoli proponenti non hanno tenuto conto e quindi propongo che il disegno di legge non sia approvato.

PAPALIA. Quale proponente del disegno di legge, dichiaro che di fronte alle gravi osservazioni del relatore ritengo doveroso esaminare il fondamento delle osservazioni stesse e pertanto chiedo alla Commissione di voler rinviare il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

PRESIDENTE. Nessuno facendo osservazioni, così resta stabilito.

(La seduta in sede deliberante, sospesa alle ore 10,45, è ripresa alle ore 11,45).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Guadalupi ed altri: « Modifica dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, e conseguente norma integrativa dell'articolo 3 della legge stessa, sul passaggio nel ruolo dei cancellieri e segretari giudiziari degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie » (838) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Guadalupi ed altri: « Modifica dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, e conseguente norma integrativa dell'articolo 3 della legge stessa, sul passaggio nel ruolo dei cancellieri e segretari giudiziari degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MONNI, *relatore*. La Camera dei deputati nella seduta del 25 novembre 1954 ha approvato questo disegno di legge riguardante il passaggio nel ruolo dei cancellieri e segretari giudiziari degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie. Con il presente disegno di legge si vuole ovviare ad una grave difficoltà determinata dagli articoli 3 e 7 della legge 24 dicembre 1949, n. 983. L'articolo 7 dispone: « Gli aiutanti dichiarati non idonei non possono più chiedere il passaggio nel ruolo dei cancellieri e segretari giudiziari.

« È fatta salva la facoltà di ricorso nei termini e modi di legge avverso le dichiarazioni di non idoneità ».

In base all'articolo 3 della stessa legge il passaggio è subordinato al giudizio di idoneità della Commissione centrale di scrutinio.

In sostanza, chi è stato dichiarato una volta inidoneo è rimasto escluso da ogni speranza di carriera.

Con questo disegno di legge si vuole rendere possibile la carriera anche a chi in un primo scrutinio sia stato dichiarato non idoneo.

Mi parrebbe che (a meno che non si voglia approvare il disegno di legge così come è, data la scarsa importanza) si dovrebbe modificare il titolo dicendo soltanto: « Facilitazioni di carriera per gli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie ».

Considerando il primo articolo del disegno di legge, io credo che si possa essere senz'altro d'accordo sul primo comma, poichè non si può impedire che chi una volta sia stato dichiarato non idoneo, successivamente possa rimediare. Però osservo che l'ultimo comma dell'articolo 1 dimentica il titolo del disegno di legge (che modifica gli articoli 3 e 7 della legge 24 dicembre 1949) dicendo: « È abrogata ogni altra disposizione contraria o che, comunque, contrasti con la presente legge ». Quest'ultimo comma è assolutamente superfluo ed ingiustificato, in quanto il disegno di legge non deve modificare disposizioni non richiamate.

Nella sostanza sono pienamente favorevole alla approvazione del disegno di legge e, per quanto riguarda i rilievi testè fatti, mi rimetto alla Commissione.

AZARA. Ho delle perplessità sulla sostanza del provvedimento. Quindi pregherei il Presidente, se la Commissione è d'accordo, di rinviare la discussione di questa questione, che, da un punto di vista di ordine generale, ha una certa importanza. Oggi non mi sento in grado di decidere, perchè non ho gli elementi per dare un giudizio in materia. Raccomando al Governo di portarci gli elementi per sapere quanti sono e chi sono questi non idonei, perchè non vorrei che fossero quei tali che, quando fu fatta la legge che consentiva il passaggio nelle segreterie e nelle cancellerie giudiziarie a persone che avevano espletato bene il loro lavoro pur non avendo il titolo di studio idoneo, non furono ammessi perchè svolgevano funzioni di cancelliere in via straordinaria, con danno e non con vantaggio dell'amministrazione giudiziaria. Non so se questo provvedimento riguarda proprio coloro che furono considerati assolutamente inadeguati a svolgere le funzioni di cancelliere.

MARZOLA. Non vengono nominati cancellieri ma viene data loro la facoltà di ripetere la istanza per il passaggio.

MONNI, *relatore*. Vorrei chiarire al senatore Azara che la sua preoccupazione può essere superata perchè con questo provvedimento non si dà senz'altro per ammesso che gli aiutanti di cancellerie e segreterie giudiziarie passino nel ruolo, ma soltanto che possano ripetere l'istanza, ed allora si rientra nei termini dell'articolo 3 della legge n. 983, cioè debbono avere il parere favorevole della Commissione di vigilanza e di disciplina presso la Corte d'appello da cui dipende l'ufficio nel quale l'aiutante presta servizio, concernente la capacità, la condotta e le attitudini dell'aspirante. Si vuole cioè dare una possibilità che può anche risultare negativa.

Quindi mi pare che sotto questo aspetto non corriamo dei rischi.

PRESIDENTE. Creiamo delle speranze che possono rivelarsi fallaci!

MONNI, *relatore*. Mantenendo ferma la norma dell'articolo 7 della legge n. 983 creiamo una situazione di fatto assolutamente non regolare, perchè gli aiutanti dichiarati non idonei non vengono licenziati ma rimangono nel ruolo transitorio con le funzioni attuali e con lo sviluppo di carriera di gruppo C. In conclusione essi, pur essendo dichiarati non idonei, restano ai loro posti. È molto meglio che essi siano sottoposti di nuovo a scrutinio e il Ministero potrà, per coloro che saranno di chiarati una seconda volta non idonei, prendere anche dei provvedimenti di licenziamento.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Si creerebbe così una ingiustizia più grave perchè verrebbero favoriti coloro che pur essendo assolutamente incapaci non facessero domanda, mentre coloro che volessero far domanda si metterebbero nella condizione di essere licenziati.

AZARA. Dati i precedenti, il passaggio potrebbe avvenire solo per pochissimi, e allora si corre il rischio di veder mettere sulla strada delle persone che sono dei tollerati e che non esercitano le funzioni dei cancellieri perchè sono rimasti come vecchi aiutanti, ad esaurimento, a svolgere praticamente le funzioni di usciere giudiziario.

MARZOLA. Vorrei sapere se il Governo è in grado di rispondere subito alle obiezioni che sono sorte e specialmente di prendere posizione sugli emendamenti presentati dal relatore.

MONNI, *relatore*. Non insisto sui miei emendamenti: erano solo rilievi di ordine formale.

MARZOLA. Poichè il relatore ha ritirato i suoi emendamenti credo che si possa entrare nel merito del disegno di legge anche perchè non vedo quale importanza potrebbero avere le informazioni che il senatore Azara vorrebbe dal Governo.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Osservo che contro questa proposta di legge sono state fatte dal Ministero osservazioni fondate su dei numeri: sono state esaminate, in applicazione della legge che oggi si vuole modificare, 657 istanze e ne sono state scartate 96. Quindi l'85 per cento ha ottenuto il passaggio. A mio avviso è necessario un riesame del disegno di legge per fare in modo che un nuovo risultato negativo non pregiudichi colui che ha fatto l'istanza. Non si può negare che ci sono molti interrogativi e, pertanto, per il rinvio della discussione mi rimetto alla Commissione.

MONNI, *relatore*. Si tratta di un disegno di legge che non porta conseguenze finanziarie nè responsabilità gravi. Mi sembra perciò che non sia il caso di rinviarne la discussione anche perchè al senatore Azara ha risposto prontamente il Governo e credo che non possano essere date altre informazioni che illuminino meglio la questione.

Noi non vogliamo peggiorare o aggravare la situazione di quegli aiutanti di cancelleria e segreteria giudiziarie che sono stati dichiarati non idonei. Vogliamo solo che questi possano sperare di diventare idonei entro cinque anni.

AZARA. Ho chiesto il rinvio della discussione per uno scrupolo di coscienza, ma, di fronte alle osservazioni che sono state fatte, ritiro la mia proposta di rinvio.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do ora lettura:

Art. 1.

Nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentito agli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie, già dichiarati non idonei, di ripetere l'istanza per il passaggio o per l'assunzione nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo B) previsto dagli articoli 2 e 6 della legge 24 dicembre 1949, n. 983.

È abrogata ogni altra disposizione contraria o che, comunque, contrasti con la presente legge.

Propongo che il termine di cinque anni sia ridotto a tre, perchè mi pare eccessivo, fuori del consueto e causa di turbamento al retto funzionamento delle cancellerie, aspettare per cinque anni che questi aiutanti di cancellerie e segreterie giudiziarie presentino le loro istanze.

Propongo perciò di sostituire alle parole: « Nel termine di cinque anni » le altre: « Nel termine di tre anni ».

MONNI, *relatore*. Sono d'accordo.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non ho nulla in contrario.

ROMANO. Dobbiamo tener presente che il ruolo degli aiutanti fu abrogato nel 1949 e parecchi sono passati nel ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie creando così un ruolo stralcio di non idonei che l'Amministrazione tiene per umanità. Non esiste differenza di funzione tra aiutante di cancelleria e cancelliere perchè il ruolo degli aiutanti è scomparso. Se l'Amministrazione ha creduto umano non licenziare queste persone che continuano a prestare servizio come se fossero cancellieri, mi pare che non abbia alcuna importanza portare a tre anni il termine per la presentazione

delle istanze. Se sono stati dichiarati non idonei significa che non sono capaci di far nulla e non possiamo noi aggiustare la cosa con un articolo di legge. Ecco perchè, mentre per una ragione di umanità sono favorevole all'approvazione del disegno di legge, se dovessi entrare nel merito sarei del parere che l'Amministrazione non deve tenere pesi morti.

AZARA. Si tratta della giustizia, non di umanità!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo delle parole « Nel termine di cinque anni » con le altre « Nel termine di tre anni » da me presentato.

(Non è approvato).

Passiamo allora alla votazione dell'articolo 1 nel testo di cui ho dato lettura.

AZARA. Mi astengo dalla votazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.